

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

PREMIÈRE PARTIE

COUR CONSTITUTIONNELLE

**Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.**

**Ricorso n. 55, depositato il 5 agosto 2022.**

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE  
RICORSO EX ART. 127 DELLA COSTITUZIONE

per

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12

contro

la REGIONE VALLE D'AOSTA, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro-tempore*,

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

dell'art. 3 comma 2 della Legge Regionale della Valle d'Aosta n. 8 del 30 maggio 2022 recante "*Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica*", come da delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022.

\*\*\*

Sul BUR n. 30 del 7 giugno 2022 della Valle d'Aosta, è stata pubblicata la Legge Regionale n. 8 del 30 maggio 2022 recante "*Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica*".

L'art. 3 comma 2 della citata L.R. viola norme e principi costituzionali direttamente applicabili anche alle autonomie speciali eccedendo comunque dalle competenze attribuite alla Regione Valle d'Aosta dallo Statuto speciale di autonomia approvato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948.

L'art. 3 comma 2 recita:

*"Al fine di assicurare il reclutamento del personale necessario per il funzionamento della struttura di progetto di cui al comma 1 in tempi compatibili con l'avvio degli interventi di cui all'articolo 1, limitatamente all'anno 2022, è autorizzata l'assunzione, da parte dell'ARER, di due unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, per un periodo massimo di trentasei mesi, in via straordinaria e urgente, anche in deroga alla disciplina prevista dal Reg. reg. 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del Reg. reg. 11 dicembre 1996, n. 6), fermo restando l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi dell'articolo 16 del medesimo regolamento regionale. L'assunzione avviene mediante indizione di apposite procedure selettive con modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurando comunque il profilo comparativo per titoli e prova orale nella quale è accertato anche il possesso di conoscenze informatiche e digitali. I bandi delle predette procedure selettive sono pubblicato, entro il 31 dicembre 2022, nell'Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER per quindici giorni consecutivi".*

\*\*\*

Il Presidente del Consiglio ritiene che la suddetta disposizione sia in contrasto con gli artt. 117 secondo comma lettera l), 97 e 3 Cost. e, pertanto, viene impugnata ai sensi dell'art. 127 Cost. per i seguenti

MOTIVI

Illegittimità dell'art. 3 comma 2 della L.R. Valle d'Aosta n. 8/2022 per contrasto con gli artt. 117 secondo comma lettera l), 97 e 3 Cost. e, quali norme interposte, con gli artt. 35 comma 3 lett. a) e 35-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché con l'art. 2 comma 1 lettera a) dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948.

L'art. 3, comma 2 della L.R. impugnata stabilisce che, per il funzionamento della struttura di progetto, in via straordinaria

e urgente, è autorizzata l'assunzione, da parte dell'Azienda Regionale Edilizia Residenziale – ARER<sup>1</sup>, di due unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, con procedura selettiva per titoli ed una prova orale.

La norma prevede che i bandi delle predette procedure selettive siano pubblicati, entro il 31 dicembre 2022, nell'Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER per quindici giorni consecutivi.

Tale disposizione si discosta da quanto previsto dall'art. 35-quater, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 165 del 2001, recentemente introdotto dal D.L. 30.4.2022, n. 36, convertito dalla legge 29.6.2022, n. 79, a norma del quale i concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso d.lgs. n. 165/2001 devono prevedere l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera<sup>2</sup>.

\*\*\*

È del pari illegittimo l'ultimo periodo del comma 2 del citato art. 3, relativo alla pubblicazione dei bandi delle procedure selettive nell'Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER, in quanto tali forme di pubblicazione non garantiscono un'adeguata pubblicità e capacità di diffusione dell'informazione.

Infatti, non prevedendo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale quantomeno di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande, la disposizione è in contrasto con la disciplina dell'articolo 4 del d.P.R. 9.5.1994, n. 487 (“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”)<sup>3</sup>, il quale prevede che

*“1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – per i concorsi unici e all'amministrazione competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.*

*1-bis. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.*

\*\*\*

Anche ai sensi dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001

*“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:*

*a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento,...*”

\*\*\*

Adeguata pubblicità della selezione che, invece, nel caso di specie, non appare sufficientemente assicurata mediante la pubblicazione dei bandi nel solo Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER, dal momento che non tutti i potenziali candidati

---

<sup>1</sup> L'ARER della Valle d'Aosta è costituito quale ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di autonoma personalità giuridica. L'Azienda è stata istituita, per trasformazione dello IACP (Istituto Autonomo per le Case Popolari), con legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 con il compito di svolgere funzioni tese a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale e degli enti locali.

<sup>2</sup> L'art. 35-quater del D.lgs. 30/03/2011, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O., recante Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale, dispone che

*“1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono:*

*a) L'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impegno, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2”.*

<sup>3</sup> Il DPR n. 487/1994 è stato emanato in attuazione dell'art. 41 del D.lgs. n. 29/1993, decreto poi trasfuso nel successivo D.lgs. 165/2001, il quale, all'art. 1 comma 3, espressamente dispone che *“3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica”.*

potrebbero venirne a conoscenza<sup>4</sup>.

Si richiama al riguardo quanto precisato dalla Corte nella sentenza n. 190/2022:

«La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia “ordinamento civile”, attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146. n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004).

Questa Corte ha inoltre ribadito, anche recentemente, che “la materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)” (sentenza n. 257 del 2020)” (sentenza n. 25 del 2021).

La giurisprudenza costituzionale è, altresì, costante nell’affermare che i principi desumibili dal D.Lgs. n. 165 del 2001 costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. I principi desumibili da tali norme si impongono, proprio in ragione della loro rilevanza economico-sociale, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano (in tal senso, sentenze n. 93 del 2019, n. 201 e n. 178 del 2018).

Con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che “i principi fissati dalla legge statale in materia “costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale...” (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)».

\*\*\*

Ne risulta che la competenza regionale incontra, secondo quanto previsto dallo stesso statuto della Valle d’Aosta, limiti analoghi a quelli derivanti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (cfr. la sentenza n. 172/2018) e, conseguentemente, quelli specificati dalle citate norme interposte.

Tra l’altro, l’esigenza che le Regioni rispettino la ordinaria disciplina dettata anche per le procedure selettive pubbliche è già stata affermata dalla Corte:

“Nella giurisprudenza costituzionale è stata più volte sancita l’indefettibilità del concorso pubblico come canale di accesso pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, «in linea con il principio di uguaglianza e i canoni di imparzialità e di buon andamento [...] ex artt. 3 e 97 Cost.» (ex plurimis, sentenza n. 28 del 2013). Già in passato questa Corte ha ritenuto ingiustificato il mancato ricorso a detta forma, generale e ordinaria, di reclutamento del personale della pubblica amministrazione” (sentenza n. 227/2013, par. 4).

\*\*\*

Per quanto esposto, le disposizioni dell’art. 3, comma 2 violano i principi relativi alla parità di accesso alle procedure selettive e alla garanzia di un adeguato livello di competenze, contrastando con le disposizioni nazionali richiamate, in violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera l), 97 e 3 Cost.

Sebbene, dunque, la Regione autonoma Valle d’Aosta abbia competenza statutaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale (art. 2, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4<sup>5</sup>), tuttavia nell’esercizio delle sue competenze è tenuta – ai sensi dell’art. 2 dello Statuto – al rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165/2001 che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

In ragione di quanto sopra esposto si ritiene, dunque che sussistano i presupposti per la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3 comma 2 della L.R. Valle d’Aosta n. 8 del 2022 per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lett. l), il quale riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, nonché per contrasto con gli articoli 97 (principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione) e 3 (principi di uguaglianza e di parità di accesso alle procedure pubbliche selettive) Cost., anche per violazione degli artt. 35 comma 3 e 35-quater comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, quali norme interposte.

P.Q.M.

<sup>4</sup> Per il futuro, peraltro, l’art. 35-ter del D.lgs. n. 165/2001 dispone al comma 2-bis che “A decorrere dall’anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale”, con ciò implicitamente affermando che fino ad allora la Gazzetta Ufficiale si pone quel mezzo idoneo di adeguata pubblicità della procedura selettiva.

<sup>5</sup> L’art. 2 primo comma lett. a) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 prevede che “2. In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale”.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 3 comma 2 della Legge Regionale della Valle d'Aosta n. 8 del 30.5.2022 per i motivi e nei limiti illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositerà l'estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022.

Roma, 5 agosto 2022

Gianni DE BELLIS  
VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Fabrizio URBANI NERI  
AVVOCATO DELLO STATO

Depositato il 5 agosto 2022

Il Cancelliere  
IGOR DI BERNARDINI

---